



DIREZIONE GENERALE RELAZIONI SINDACALI

# Contratto Collettivo Integrativo

# del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli studi di Palermo

TESTO COORDINATO

(AGGIORNATO AL 4 FEBBRAIO 2015)



### TITOLO I NORME GENERALI

#### ART. 1

#### CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA

- 1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo (CCI) si applica a tutto il personale destinatario del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Università (CCNL), in servizio presso l'Università degli studi di Palermo con rapporto di lavoro di tipo subordinato, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, non destinatario della disciplina di cui all'art. 64 del vigente CCNL.
- 2. Il presente CCI entra in vigore a seguito della sottoscrizione definitiva, autorizzata dopo il perfezionamento delle procedure di cui all'art. 40-bis del D.Lgs. n°165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni. La ripartizione dei fondi destinati al finanziamento del trattamento accessorio è riportata nelle tabelle allegate al presente CCI.
- 3. (abrogato)
- 4. Il presente CCI conserva la sua efficacia fino alla stipula del successivo contratto collettivo integrativo ed è integrato con gli accordi eventualmente intervenuti in successiva sequenza temporale.
- 5. Ai fini dell'applicazione del presente CCI, si intendono per strutture universitarie:
  - a. a livello centrale:
    - il Rettorato e la Direzione generale, strutturati in Uffici di Staff, Servizi speciali e Settori (eventualmente articolati in Unità Organizzative di Base);
    - le Aree dirigenziali, strutturate in Servizi speciali e Settori (eventualmente articolati in Unità Organizzative di Base) e Unità Organizzative di Area.
  - b. a livello decentrato:
    - i Dipartimenti e le strutture ad essi assimilate (UniNetLab, ecc.) cui sia stabilmente assegnato a tempo pieno personale strutturato;
    - le Strutture di raccordo (Scuole);
    - le strutture decentrate del Sistema bibliotecario di Ateneo (articolate in Poli bibliotecari, e Biblioteche, nonché Punti di servizio bibliotecario);
    - i Poli didattici territoriali, eventualmente articolati in Unità Organizzative di Base.



#### ART. 2

#### RELAZIONI SINDACALI E NORME DI GARANZIA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

- 1. Gli incontri tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale si svolgono di norma al di fuori dell'orario di servizio. L'amministrazione redige una sintesi degli argomenti trattati durante le riunioni che, a richiesta, trasmette alla delegazione di parte sindacale. La delegazione di parte sindacale o singoli componenti di essa possono presentare seduta stante dichiarazioni scritte da riportare integralmente nella sintesi redatta dal Segretario verbalizzante.
- 2. Con cadenza almeno semestrale le parti si incontrano per verificare lo stato di attuazione del CCI. In tale sede vengono definite anche eventuali procedure di verifica dell'impiego dei fondi. L'amministrazione provvede, entro il mese successivo a quello di conclusione del processo di valutazione della performance dell'anno di riferimento, a trasmettere alla delegazione sindacale la rendicontazione dell'impiego delle risorse destinate, nell'esercizio precedente, al finanziamento del trattamento accessorio.
- 3. In attuazione della legge 12 giugno 1990 n°146, così come modificata dalla legge 11 aprile 2000 n°83, trovano applicazione con esclusivo riferimento ai servizi erogati dalle strutture dell'Ateneo non ricomprese nell'Azienda ospedaliero-universitaria "Policlinico Paolo Giaccone" le norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali di cui al Contratto collettivo nazionale per il personale del comparto Università del 22 marzo 1996, già valutato idoneo dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con propria delibera del 4 luglio 1996.
- 3-bis L'individuazione dei contingenti di personale tenuto ad assicurare, in caso di sciopero e/o assemblea, le prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 del sopraccitato CCNQ del 22 marzo 1996, compete ai Dirigenti e ai Responsabili amministrativi delle strutture decentrate, che opereranno secondo le modalità indicate all'art. 2, comma 3, del citato CCNQ 22 marzo 1996.
- 4. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 7, comma 4, del CCNL 16 ottobre 2008 istruisce anche le attività demandate dall'art. 23, comma 2, del medesimo CCNL alla contrattazione integrativa per il telelavoro, secondo le modalità previste dall'accordo quadro del 23 marzo 2000.

#### ART.3

# COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

- 1. Due componenti del Comitato, a ciò designati dal Comitato stesso, possono partecipare, come osservatori, alle riunioni di contrattazione collettiva integrativa.
- 2. Se il Comitato rileva modelli organizzativi e/o procedurali che determinano discriminazioni dirette o indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità, fa pervenire alle



delegazioni abilitate alle trattative apposite proposte per l'adozione delle conseguenti azioni positive, atte a rimuovere i comportamenti discriminatori.

3. Per le materie di cui all'art. 14 del vigente CCNL di comparto, l'Amministrazione provvede ad informare il Comitato degli accordi in corso di stipula. Il Comitato fa pervenire entro 15 giorni le proprie eventuali osservazioni.

#### ART. 4

#### FORMAZIONE DEL PERSONALE

- 1. La formazione del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli studi di Palermo è disciplinata dal "Regolamento per l'attività formativa del personale tecnico-amministrativo dell'Università degli studi di Palermo", emanato con DR n°3072 del 22 settembre 2010 e modificato con DR n°17 del 9 gennaio 2012 e successive eventuali modifiche e integrazioni.
- 2. L'Amministrazione, secondo il principio di trasparenza dell'informazione, rende nota la calendarizzazione dell'attività formativa obbligatoria che intende avviare. L'informazione verrà data secondo le modalità previste dal predetto Regolamento.
- 3. Per il soddisfacimento delle esigenze formative, l'Amministrazione provvede prioritariamente mediante l'organizzazione di corsi residenziali.
- 4. (abrogato)
- 5. Entro il primo trimestre di ciascun anno viene trasmesso ai soggetti sindacali e al Comitato unico di garanzia, il documento di rendicontazione dell'attività formativa svolta e delle relative spese sostenute e/o impegnate nel corso dell'anno precedente.
- 6. Le attività formative previste nel Piano annuale si svolgono prioritariamente durante il normale orario di lavoro, anche attraverso la temporanea rimodulazione della tipologia di orario di servizio. Eventuali eccedenze orarie contribuiscono all'accantonamento di crediti orari, fruibili secondo le modalità previste dall'art. 27 del CCNL 16 ottobre 2008.
- 7. Le strutture garantiscono l'accesso alle attività formative anche mediante rimodulazione temporanea del piano delle presenze pomeridiane e utilizzando le diverse forme di flessibilità dell'orario di servizio dei dipendenti interessati, atte ad assicurare comunque la funzionalità dei servizi.



#### TITOLO II ORARIO DI LAVORO

#### ART. 5

#### FLESSIBILITA' DELL'ORARIO DI LAVORO

- 1. L'orario di lavoro nelle strutture universitarie deve essere prioritariamente armonizzato con le esigenze dell'utenza; esso deve contemperare le esigenze di servizio con quelle dei dipendenti e deve comunque risultare funzionale all'organizzazione del lavoro.
- 1-bis L'orario di lavoro del personale destinatario del presente CCI è disciplinato da apposito Regolamento emanato a seguito di consultazione delle Rappresentanze sindacali.
- 1-ter L'orario di lavoro deve essere omogeneo in tutte le strutture dell'Ateneo e, nell'ambito di quanto previsto dal precedente comma 1, deve essere improntato a principi di flessibilità, garantendo la possibilità di recupero del debito orario del dipendente sia nell'arco della stessa giornata, sia durante il mese in cui si verifica e comunque, previo accordo con il Dirigente e/o Responsabile della gestione amministrativa della struttura, non oltre il mese successivo a quello di riferimento.
- 2. (abrogato)
- 3. (abrogato)
- 4. (abrogato)
- 5. (abrogato)
- 6. (abrogato)
- 7. (abrogato)
- 8. (abrogato)
- 9. (abrogato)
- 10. Eventuali occasionali deroghe all'orario di servizio potranno essere autorizzate direttamente dal Dirigente e/o Responsabile della gestione amministrativa della struttura, su motivata richiesta del dipendente, a condizione che venga comunque garantita l'apertura della struttura nelle fasce di compresenza e fermo restando comunque l'obbligo per il dipendente di assolvere il proprio impegno orario di 36 ore settimanali.
- 11. Il dipendente che, per documentati impedimenti di carattere personale e/o familiare, non possa prestare per periodi non inferiori al mese la propria attività lavorativa nella fascia di compresenza pomeridiana, può essere autorizzato dal Direttore Generale, sentito il Dirigente e/o il Responsabile della struttura dove lo stesso presta servizio, ad articolare l'orario di lavoro settimanale in cinque giorni di 7 ore e 12 minuti, con obbligo di compresenza dalle ore 9.00 alle ore 13.00. In caso di diniego il dipendente può chiedere il riesame dell'istanza all'Organo previsto dall'art. 81, comma 3, del vigente CCNL.



- 11-bis I permessi retribuiti garantiti dalle vigenti disposizioni alle lavoratrici madri o ai lavoratori padri, fino al terzo anno di vita del bambino, sono fruibili anche mediante cumulo di permessi orari giornalieri di breve durata.
- 11-ter La flessibilità dell'orario di lavoro, garantita ai sensi dell'art. 31, commi 6 e 7, del vigente CCNL di comparto, alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri, può comportare, per comprovati motivi di salute dei figli, anche assenze di singole giornate, da recuperare entro il mese successivo, previa pianificazione con il Dirigente e/o Responsabile della gestione amministrativa della struttura.
- 12. (abrogato)
- 13. (abrogato)
- 14. (abrogato)
- 15. (abrogato)
- 16. (abrogato)
- 17. (abrogato)

#### ART. 6

(abrogato)

#### **ART. 7**

#### LAVORO STRAORDINARIO

- 1. Il lavoro straordinario non rappresenta un fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e, pertanto, può essere utilizzato solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili. Per quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del vigente CCNL di comparto, eventuali risparmi accertati a consuntivo confluiscono nel fondo per la produttività individuale dell'esercizio successivo.
- 2. Di norma la prestazione lavorativa eccedente il normale orario di servizio deve essere compensata mediante ricorso al conto ore individuale di cui all'art. 27 del vigente CCNL di comparto, da utilizzare comunque entro il primo trimestre dell'anno successivo.
- 3. Il lavoro straordinario può essere monetizzato solo se preventivamente concordato con il Dirigente e/o Responsabile della gestione amministrativa ed esclusivamente nei limiti del *budget* assegnato alla struttura.
- 4. Entro il mese successivo all'approvazione del bilancio di previsione e dell'eventuale accordo di ripartizione delle risorse destinate per l'anno di riferimento al finanziamento della contrattazione integrativa, dall'importo complessivamente stanziato per la remunerazione del lavoro straordinario, viene detratta una quota pari al 50% destinata ad alimentare il fondo di riserva, che rimane a disposizione del Direttore Generale per far fronte a specifiche esigenze di particolare rilevanza di tutte le strutture dell'Ateneo che richiedano l'impegno di dipendenti oltre il normale orario di servizio, che non sia possibile remunerare con il *budget* già assegnato, nonché



per la remunerazione del lavoro straordinario eventualmente effettuato per reperibilità/pronta disponibilità.

- 5. L'ulteriore 50% viene ripartito tra le macro strutture Dipartimenti, Scuole, Poli bibliotecari, Poli didattici territoriali, Amministrazione centrale e strutture universitarie ricomprese nell'AOUP, in rapporto al numero di dipendenti in servizio in ciascuna di esse all'inizio di ciascun anno, con esclusione di quelli destinatari della disciplina di cui all'art. 64 del vigente CCNL
- 5-bis L'importo assegnato alla macro area Dipartimenti viene ulteriormente ripartito fra le singole strutture per un terzo in parti uguali, per un terzo in relazione alle carenze di organico e per un terzo in funzione dei seguenti indicatori di attività estratti dal *budget* di struttura: numero docenti e assegnisti di ricerca, numero posti aule e *budget* economico (media tra consuntivo anno precedente e previsione anno corrente). Il fondo viene amministrato dal Responsabile Amministrativo, sentito il Direttore.
- 5-ter L'importo assegnato alla macro area Scuole viene ulteriormente ripartito fra le singole strutture per un terzo in parti uguali, per un terzo in relazione alle carenze di organico e per un terzo in funzione dei seguenti indicatori di attività estratti dal *budget* di struttura: numero corsi di studio, numero studenti e *budget* economico (media tra consuntivo anno precedente e previsione anno corrente). Il fondo viene amministrato dal Responsabile Amministrativo, sentito il Presidente.
- 5-quater L'importo assegnato alla macro area Poli bibliotecari viene ulteriormente ripartito fra le singole strutture per un terzo in parti uguali, per un terzo in relazione alle carenze di organico e per un terzo in funzione dei seguenti indicatori di attività estratti dal *budget* di struttura: numero studenti, numero prestiti nell'anno e numero posti lettura. Il fondo viene amministrato dal Dirigente dell'Area Formazione cultura e servizi agli studenti; i Responsabili dei Poli Bibliotecari potranno gestire per quanto di competenza solo se delegati dal Dirigente.
- 5-quinques L'importo assegnato alla macro area Poli didattici territoriali viene ulteriormente ripartito fra le singole strutture per un terzo in parti uguali, per un terzo in relazione alle carenze di organico e per un terzo in funzione dei seguenti indicatori di attività estratti dal *budget* di struttura: numero corsi di studio, numero studenti e *budget* economico (media tra consuntivo dei quattro anni precedenti). Il fondo viene amministrato dai rispettivi Responsabili amministrativi, sentito il Coordinatore dei Poli medesimi.
- 5-sexties Alle strutture dell'area medica (Dipartimenti, Scuola e Polo bibliotecario), viene attribuito un *budget* per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale universitario non collocato nelle "fasce AOU" di cui all'art. 64 del vigente CCNL, calcolato moltiplicando il numero di dipendenti in servizio per il valore della quota unitaria pro-capite.
- 6. (abrogato)
- 7. (abrogato)
- 7-bis (abrogato)
- 8. (abrogato)
- 9. L'importo assegnato all'Amministrazione centrale viene gestito dai Dirigenti e, per quanto di competenza, dai Responsabili dei Servizi Speciali e/o Settori, eventualmente dagli stessi delegati.



- 9-bis L'importo assegnato alle strutture decentrate del Sistema bibliotecario di Ateneo viene gestito dai Responsabili dei Poli bibliotecari, sentito il Responsabile del Sistema bibliotecario di Ateneo.
- 9-ter L'importo assegnato alle Scuole e ai Dipartimenti viene gestito dai rispettivi Responsabili amministrativi, sentiti i Presidenti e/o Direttori.
- 9-quater L'importo assegnato ai Poli didattici territoriali viene gestito dai rispettivi Responsabili amministrativi, sentito il Coordinatore dei Poli medesimi.
- 10. Di norma il tetto massimo di lavoro straordinario individuale è fissato in 100 ore annue per ciascun dipendente. Tale limite è esaustivo e potrà essere superato soltanto per sopraggiunte, eccezionali e documentate esigenze di servizio, previa formale autorizzazione dei Dirigenti, per le strutture dell'amministrazione centrale, e dal Dirigente dell'Area risorse umane, per le strutture decentrate.
- 11. Il riepilogo mensile delle ore di lavoro straordinario da liquidare deve essere portato a conoscenza dei dipendenti della struttura in forma anonima, mediante trasmissione a mezzo posta elettronica, contestualmente ai riepiloghi mensili delle presenze, e trasmesso al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale entro il quinto giorno del mese successivo a quello cui si riferisce e deve riportare la contabilizzazione dell'impiego del *budget* assegnato complessivamente alla struttura, debitamente certificato dal Dirigente e/o Responsabile della gestione amministrativa della struttura medesima, nonché i report della procedura di rilevazione automatizzata delle presenze, vidimati dagli stessi.
- 11-bis I parametri eventualmente presi a riferimento per la definizione dei criteri di ripartizione del fondo per il lavoro straordinario sono aggiornati in relazione alle rielaborazioni del "budget di struttura" del personale T.A..

ART. 8

(abrogato)

ART. 9

(abrogato)

**ART. 10** 

(abrogato)



#### TITOLO III INCARICHI

#### **ART. 11**

# CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CATEGORIA EP

- 1. Ai Settori, articolazione delle Aree dirigenziali dell'amministrazione centrale, è preposto personale della categoria **Elevate Professionalità**. Il predetto personale può altresì assumere la responsabilità dei Servizi speciali e degli Uffici di *staff* del Rettorato e/o della Direzione Generale. Allo stesso, se in possesso di specifica qualificazione e/o esperienza professionale, può essere attribuito l'incarico di Assistente di Direzione o di Professional, senza assumere la responsabilità di specifica posizione organizzativa.
- 2. Gli incarichi relativi alla direzione di posizioni organizzative, nonché quelli comportanti particolari responsabilità gestionali ovvero funzioni professionali richiedenti l'iscrizione ad ordini professionali o, comunque, alta qualificazione e specializzazione riservati al personale della categoria Elevate Professionalità sono conferiti dal Direttore Generale, anche in relazione al grado di performance conseguito da ciascun dipendente, per un periodo di un anno con atto scritto e motivato e, in assenza di giudizio negativo dopo la valutazione prevista dal Regolamento attuativo del sistema di valutazione definito dal Nucleo di Valutazione, si intendono rinnovati di anno in anno.
- 3. Gli incarichi possono essere revocati anche prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o a seguito di accertati risultati negativi. In quest'ultima ipotesi si applicano le procedure di conciliazione previste dal vigente CCNL e dal predetto Regolamento.
- 4. La revoca o cessazione dell'incarico per motivi disciplinari o su richiesta del dipendente, comporta la perdita della connessa retribuzione accessoria eccedente la misura minima prevista dall'art. 76, comma 2, del vigente CCNL di comparto. In tutti gli altri casi il mutamento dell'incarico comporta l'attribuzione di un altro equivalente, la cui retribuzione di posizione non risulti, di norma, ridotta di un valore superiore al 10%, di quella precedentemente percepita.
- 5. Nelle more che venga definita la pesatura delle posizioni organizzative, la graduazione della parte variabile della retribuzione di posizione è correlata all'attribuzione di specifici incarichi e viene differenziata in funzione della seguente articolazione in tre fasce:
  - a) **prima fascia**: la parte variabile della retribuzione di posizione non potrà eccedere <u>un terzo</u> <u>del valore massimo</u>; rientrano in tale fascia gli incarichi che non comportano l'attribuzione di posizioni organizzative.
  - b) **seconda fascia**: la parte variabile della retribuzione di posizione non potrà eccedere <u>due</u> <u>terzi del valore massimo</u>; di norma rientrano in tale fascia gli incarichi relativi alla direzione dei Settori o allo svolgimento di attività che richiedono particolare qualificazione



e/o esperienza professionale.

- c) **terza fascia**: la parte variabile della retribuzione di posizione potrà essere erogata anche nella <u>misura massima</u> prevista; rientrano in tale fascia gli incarichi relativi alla direzione dei Servizi speciali e di Settori di particolare rilevanza strategica, nonché il coordinamento dei Poli didattici territoriali.
- 5-bis Nel caso di conferimento di incarico per la direzione ad *interim* di una ulteriore posizione organizzativa, nelle more che attraverso appositi interventi di riorganizzazione vengano rimosse le condizioni che ne hanno determinato l'esigenza, al personale della categoria EP compete, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato in godimento, anche l'eventuale differenza tra la predetta retribuzione e quella prevista per la posizione organizzativa ricoperta ad interim, nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti per il trattamento accessorio del personale della categoria EP.
- 6. La valutazione del raggiungimento degli obiettivi e del comportamento organizzativo sarà effettuata secondo le modalità previste dal Regolamento attuativo del Sistema di valutazione.
- 7. La retribuzione di risultato, di importo non superiore al 30% della retribuzione di posizione, viene corrisposta con la prima rata stipendiale utile, dopo la conclusione del processo di valutazione.
- 8. La quota per la remunerazione degli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 75, comma 9, del CCNL 16 ottobre 2008, è fissata in misura pari al 66% dell'importo complessivo, detratti gli oneri a carico amministrazione. Nel caso in cui l'incarico aggiuntivo sia conferito dall'Ateneo presso l'Azienda ospedaliero-universitaria dell'Università degli studi di Palermo, si prescinde dall'accantonamento della quota di incremento del fondo per la retribuzione di posizione e risultato della categoria EP.

#### **ART. 12**

#### INCARICHI DI RESPONSABILITÀ NELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

- 1. Alle strutture di *Staff* del Rettorato e della Direzione Generale non assegnate a personale della categoria EP, alle Unità Organizzative di Area e a quelle di Base, è preposto esclusivamente personale della categoria D. L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 91, comma 3, CCNL 16 ottobre 2008 dal Direttore Generale, su proposta del Dirigente dell'Area e, per le strutture di *Staff* del rettorato, su proposta del Rettore.
- 2. L'indennità di responsabilità per i Responsabili delle Unità Organizzative di Area e delle strutture di *Staff* viene stabilita in € 3.600 a.l., mentre per i Responsabili delle Unità Organizzative di Base l'indennità viene stabilita in € 2.800 a.l..
- 3. In ciascuna struttura dell'Amministrazione centrale il Direttore Generale, su proposta dei Dirigenti, può attribuire al personale delle categorie B, C o D, specifici incarichi ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, per lo svolgimento di funzioni specialistiche individuate in apposito documento di programmazione, oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali, con indennità di responsabilità pari a € 1.500 a.l..



#### **ART. 13**

#### INCARICHI DI RESPONSABILITÀ NELLE STRUTTURE DI RACCORDO

- 1. Ai Centri di gestione delle Scuole (**CGS**) è preposto personale di categoria D dell'area amministrativo-gestionale di comprovate competenze ed esperienze professionali, al quale è conferito dal Direttore Generale, specifico incarico di posizione organizzativa ex art. 91, comma 3, del CCNL 16 ottobre 2008, di **Responsabile Amministrativo**, con indennità di responsabilità di € 5.165 a.l..
- 2. Presso ciascuna Struttura di raccordo il Direttore Generale, previa verifica della presenza di personale con idonee capacità professionali e di specifiche competenze curriculari, attribuisce al personale di categoria D dell'area amministrativo-gestionale, uno o, in relazione alle dimensioni della Scuola, più incarichi ex art. 91, comma 3, del CCNL 16 ottobre 2008, di Manager didattico al quale viene affidato il supporto amministrativo per la pianificazione dell'offerta formativa e organizzazione dell'attività didattica (con particolare riferimento alla procedura OFFWEB), la verifica delle procedure di accreditamento dei Corsi di Studio e il supporto per la compilazione della scheda SUA-CDS, la gestione della procedura di valutazione della didattica attraverso il controllo dell'offerta formativa (mutazioni, sdoppiamenti e associazione docente/insegnamento su procedura RIDO), con indennità di responsabilità di valore annuo lordo di € 2.800.
- 2-bis Nelle more che si completi il processo che riconduce in ambito dipartimentale la gestione della didattica dei corsi di studio, per l'anno 2015, nei Centri di gestione delle Scuole che hanno avuto formalmente conferita dai singoli Dipartimenti la gestione di tutti i corsi di studio di propria competenza, il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce al personale dell'area amministrativa o amministrativo-gestionale, uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008 con indennità di responsabilità di € 1.500 a.l, per il Gestore dei corsi di studio al quale viene affidata la gestione amministrativa dei Corsi di studio, l'assistenza segretariale (convocazioni consigli e istruttoria pratiche studenti anche relativamente a stage e tirocini ed Erasmus) e la relativa attività di front-office. L'attività dei Gestori dei corsi di studio delle Scuole è coordinata dai Manager didattici delle Scuole medesime.
- 2-ter Qualora un numero di Dipartimenti non inferiore al 50% di quelli afferenti alla Scuola deleghi la gestione di tutti i corsi di studio alla Scuola medesima, presso il CGS può essere conferito un ulteriore incarico di Gestore dei corsi di studio. L'incarico di Gestore dei corsi di studio non può essere attribuito nei Dipartimenti che hanno conferito alla Struttura di raccordo la gestione dei propri corsi di studio.
- 3. Per la gestione dei server delle Scuole (compreso *backup* e *recovery* dei dati), della rete e sottoreti locali, del sito web, del sistema VoIP locale e quant'altro attenga al supporto informatico necessario per il personale e per tutti gli utenti delle Strutture di raccordo, il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce al personale dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed



elaborazione dati o dell'area dei servizi generali e tecnici di comprovata capacità professionale, uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, di **Amministratore** del sistema informatico, con indennità di responsabilità di valore annuo lordo di € 1.500.

- 4. Per la gestione della strumentazione delle aule didattiche e/o multimediali, nonché dei laboratori informatici delle scuole, il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce al personale dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati o dell'area dei servizi generali e tecnici di comprovata capacità professionale, uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008 per il Gestore aule e laboratori, con indennità di responsabilità di € 1.500 a.l.
- 5. Nei Centri di gestione delle Scuole il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce al personale dell'area amministrativa o amministrativo-gestionale, uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, con indennità di responsabilità di € 1.500 a.l., per il **Gestore della procedura di contabilità**.
- 6. (abrogato)
- 7. (abrogato)
- 8. (abrogato)

#### **ART. 13-bis**

#### INCARICHI DI RESPONSABILITÀ NELLE STRUTTURE DECENTRATE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

- 1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo si articola in strutture centrali (Servizio Speciale SBA e Archivio storico) e strutture decentrate (Poli bibliotecari che afferiscono al Servizio Speciale SBA Biblioteche e Punti di servizio bibliotecario).
- 2. Sono strutture del Servizio bibliotecario decentrato le Biblioteche dotate dei requisiti di cui all'art. 3 del "*Regolamento del Sistema bibliotecario e Archivio storico di Ateneo*", emanato con DR n°25 del 7 gennaio 2014 e sue eventuali successive modifiche e integrazioni.
- 3. Ai Poli bibliotecari è preposto personale di categoria D dell'area delle biblioteche di comprovate competenze ed esperienze professionali, al quale è conferito dal Direttore Generale, specifico incarico di posizione organizzativa ex art. 91, comma 3, del CCNL 16 ottobre 2008, di Responsabile di Polo bibliotecario, con indennità di responsabilità di € 3.600 a.l.. Il predetto coordina l'attività e gestisce il personale assegnato alle Biblioteche e ai Punti dei servizio afferenti, interagendo per l'attività di natura economico-finanziaria con i Responsabili amministrativi delle strutture presso cui sono allocate le Biblioteche e i Punti di servizio bibliotecario.
- 4. Alle Biblioteche\_è preposto personale di categoria D dell'area delle biblioteche di comprovate competenze professionali, al quale è conferito dal Direttore Generale specifico incarico di posizione organizzativa ex art. 91, comma 3, del CCNL 16 ottobre 2008, di **Responsabile di Biblioteca**, con indennità di responsabilità di € 2.300 a.l..



- 5. Presso i Punti di servizio bibliotecario significativamente distanti dal Polo bibliotecario cui afferiscono o dotati di un patrimonio documentale di notevole dimensione, il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce al personale dell'area delle biblioteche e/o dei servizi generali, uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, di **Gestore punto di servizio bibliotecario**, con indennità di responsabilità di € 1.500 a.l..
- 6. Presso i Poli bibliotecari il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce al personale dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati o dell'area dei servizi generali e tecnici, uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, di **Amministratore del sistema informatico**, con indennità di responsabilità di € 1.500 a.l..
- 7. Presso i Poli bibliotecari il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce al personale dell'area delle biblioteche, uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, di **Gestore dei servizi** bibliografici (*reference*, prestito, consultazione), con indennità di responsabilità di € 1.500,00.

#### **ART. 14**

#### INCARICHI DI RESPONSABILITÀ NEI DIPARTIMENTI UNIVERSITARI

- 1. Ai Dipartimenti e alle strutture ad essi assimilate, come per esempio UniNetLab, dove risulta assegnato stabilmente e a tempo pieno personale tecnico-amministrativo, è preposto personale di categoria D dell'area amministrativo-gestionale, al quale è conferito dal Direttore Generale specifico incarico di posizione organizzativa ex art. 91, comma 3, del CCNL 16 ottobre 2008 di **Responsabile Amministrativo**, con indennità di responsabilità annua lorda di €5.165.
- 2. Il personale al quale è stato nel tempo attribuito l'incarico ex art. 91, comma 3, del CCNL 16 ottobre 2008 di **Vicario del Responsabile amministrativo** di Dipartimento, mantiene il predetto incarico con indennità di responsabilità annua lorda di € 3600. La predetta tipologia di incarico è posta ad esaurimento.
- 3. (abrogato)

#### 3-bis (abrogato)

4. Per assicurare la gestione di propri server (compresi *backup* e *recovery* dei dati), della rete e sottoreti locali, del sistema voip locale, del sito web dipartimentale, l'assistenza ai docenti per la verbalizzazione elettronica degli esami, la gestione delle aule multimediali e quant'altro attenga al supporto informatico necessario per il personale e per tutti gli utenti, all'interno di ciascuna delle strutture di cui al comma 1, al personale dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati o dell'area dei servizi generali e tecnici di comprovata capacità professionale, il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali attribuisce uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, con indennità di responsabilità di valore annuo lordo di € 1.500, per



l'Amministratore del sistema informatico dipartimentale. Nelle strutture di notevoli dimensioni il predetto incarico può essere duplicato in relazione al numero di utenti e/o plessi in cui risulta articolata la struttura medesima. In tale ipotesi le attività da svolgere vengono autonomamente ripartite tra i titolari dell'incarico, fatta salva per il RAD la possibilità di assegnazione di specifici compiti

- 5. (abrogato)
- 6. Presso le strutture di cui al comma 1, al personale dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati e dell'area dei servizi generali e tecnici di comprovata capacità professionale, il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, con indennità di responsabilità annua lorda di € 1.500, per il Gestore di laboratori e attrezzature scientifiche. Il Gestore LAS assume anche la funzione di "Referente per lo smaltimento dei rifiuti speciali" del SISTRI.
- 6-bis Qualora, a seguito di documentate esigenze di carattere logistico e/o organizzativo, si renda necessario il presidio di ulteriori laboratori, di dichiarata funzione strategica per le attività istituzionali, che producano rifiuti speciali e che risultino significativamente distanti dalla sede principale, il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati e dell'area dei servizi generali e tecnici con idonee capacità professionali, attribuisce un ulteriore incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, di Gestore dei laboratori e delle attrezzature scientifiche, che assume per i laboratori di propria pertinenza anche la funzione di Referente SISTRI, con indennità di responsabilità annua lorda di € 1.500.
- 7. Il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso ciascun Dipartimento di personale con idonee capacità professionali, attribuisce al personale dell'area amministrativa o amministrativo-gestionale, uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, con indennità annua lorda di € 1.500, per il **Gestore della procedura di contabilità**.
- 7-bis All'interno di ciascun Dipartimento presso il quale risultano attivati progetti di ricerca, il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce al personale dell'area amministrativa e/o amministrativogestionale, uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, di Gestore amministrativo dei fondi per la ricerca, al quale viene affidata la gestione amministrativa dei progetti di ricerca e delle attività correlate, con indennità di responsabilità a.l. di € 1.500.
- 7-ter All'interno di ciascun Dipartimento, il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, di **Gestore del patrimonio dipartimentale**, al quale viene affidata la gestione dell'inventario e, più in generale, del patrimonio mobiliare e immobiliare, compreso quello museale, con indennità di responsabilità a.l. di € 1.500.

7-quater (abrogato)

7-quinquies Nei Dipartimenti che gestiscono direttamente i corsi di studio, il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce al personale dell'area amministrativa o amministrativo-gestionale, uno specifico



incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008 con indennità di € 1.500,00 a.l., per il **Gestore dei corsi di studio** al quale viene affidata la gestione amministrativa dei Corsi di studio, l'assistenza segretariale (convocazioni Consigli e istruttoria pratiche studenti anche relativamente a stage e tirocini ed ERASMUS) e la relativa attività di *front-office*. I Gestori dei corsi di studio dei Dipartimenti operano in sinergia con i Manager didattici delle Scuole di riferimento, secondo gli indirizzi da questi formulati per quanto di propria competenza. L'incarico di Gestore dei corsi di studio non può essere attribuito nei Dipartimenti che hanno conferito la gestione dei corsi di studio alle Scuole di afferenza.

#### **ART. 15**

#### INCARICHI DI RESPONSABILITÀ NEI POLI DIDATTICI TERRITORIALI

- 1. I Poli didattici territoriali sono coordinati da un dipendente della categoria Elevate Professionalità cui viene conferito, dal Direttore Generale, l'incarico di Assistente di direzione, con funzione di Coordinatore dei Poli didattici territoriali.
- 2. Nei Poli didattici territoriali di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, il Direttore Generale conferisce a personale di categoria D dell'area amministrativo-gestionale l'incarico ex art. 91, comma 3, del CCNL 16 ottobre 2008 di **Responsabile Amministrativo**, con indennità di responsabilità annua lorda di € 2.800. Il predetto incarico comporta anche l'attribuzione della funzione di Vicario del Coordinatore per il Polo.
- 3. All'interno di ciascuno dei predetti Poli, dotati di una biblioteca che rientra nei parametri previsti dall'art. 3 del "Regolamento del sistema bibliotecario e Archivio storico di Ateneo" emanato con DR n°25 del 7 gennaio 2014, il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce al personale dell'area delle biblioteche uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, di Gestore della biblioteca, con indennità di responsabilità annua lorda di €1.200. I Gestori delle biblioteche dei Poli didattici territoriali operano anche in relazione agli indirizzi formulati dal Servizio Bibliotecario di Ateneo per quanto di propria competenza.
- 4. Nei predetti Poli, per assicurare la gestione di un proprio server (compreso *backup* e *recovery* dei dati), della rete e sottoreti locali, del sito web, del sistema VoIP locale, delle aule multimediali e/o dei laboratori informatici e quant'altro attenga al supporto informatico necessario per il personale e per tutti gli utenti del Polo, al personale dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati o dell'area dei servizi generali e tecnici di comprovata capacità professionale, il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, con indennità annua lorda di € 1.200, per l'Amministratore del sistema informatico.
- 5. Nei predetti Poli per i quali è stata rilevata in sede di definizione del "budget di struttura" una media dell'importo dei mandati non inferiore a € 400.000, al cui computo concorre anche l'importo dei mandati emessi dall'amministrazione centrale in relazione agli accordi



convenzionali vigenti con i Consorzi universitari, il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce al personale dell'area amministrativa o amministrativo-gestionale, uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, con indennità annua lorda di € 1.200, per il **Gestore della procedura di contabilità**.

- 6. All'interno di ciascuno dei citati Poli il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce al personale dell'area amministrativa e/o amministrativo-gestionale, uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, di **Gestore dei corsi di studio**, al quale viene affidata la gestione amministrativa dei corsi di studio, l'assistenza segretariale (convocazioni Consigli e istruttoria pratiche studenti anche relativamente a stage e tirocini ed ERASMUS) e la relativa attività di front-office, con indennità annua lorda di € 1.200.I Gestori dei corsi di studio dei Poli didattici territoriali operano in sinergia con i Manager didattici delle Scuole di riferimento, secondo gli indirizzi da questi formulati per quanto di propria competenza.
- 6-bis Presso ciascun Polo territoriale dove risultano attivati progetti di ricerca, il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce al personale dell'area amministrativa e/o amministrativo-gestionale, uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, di **Gestore amministrativo dei fondi per la ricerca**, al quale viene affidata la gestione amministrativa dei progetti di ricerca e delle attività correlate, con indennità di responsabilità a.l. di € 1.200.
- 7. All'interno di ciascuno dei predetti Poli con laboratori e/o attrezzature scientifiche che richiedono un presidio specialistico costante, al personale dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati e dell'area dei servizi generali e tecnici di comprovata capacità professionale, il Direttore Generale, previa verifica della presenza presso la struttura di personale con idonee capacità professionali, attribuisce uno specifico incarico ex art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, con indennità di annua lorda di € 1.200, per il Gestore di laboratori e attrezzature scientifiche del Polo, che assume la funzione di Referente SISTRI.

7-bis (abrogato)

#### **ART. 16**

#### POSIZIONI ORGANIZZATIVE E FUNZIONI SPECIALISTICHE

- 1. Gli incarichi, conferiti dal Direttore Generale in applicazione dell'art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008, hanno durata annuale, possono essere attribuiti prioritariamente al personale per il quale si registra una elevata performance e, in assenza di valutazione negativa, possono essere confermati di anno in anno. Gli incarichi possono essere revocati anche prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in seguito di accertati risultati negativi. In quest'ultima ipotesi si applicano le procedure di conciliazione previste dal vigente CCNL e dal Regolamento attuativo del sistema di valutazione.
- 2. Il personale cui è conferito un incarico ex art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008, assume la responsabilità dei procedimenti di pertinenza dei relativi ambiti organizzativi e/o professionali.



L'attribuzione degli incarichi e delle correlate indennità comporta inoltre per i dipendenti la disponibilità a prestare la propria attività, se necessario, anche oltre il normale orario di servizio, anche se non dovesse riscontrarsi la necessaria disponibilità nel *budget* per il lavoro straordinario assegnato alla struttura. Tali eccedenze costituiscono crediti orari, fruibili secondo le modalità previste dall'art. 27 del vigente CCNL di comparto.

- 3. Il personale al quale vengono temporaneamente attribuiti più incarichi (c.d. *interim*) ha diritto a percepire l'indennità più elevata prevista per la tipologia di incarichi assunti. Le indennità ex art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008 non sono tra loro cumulabili e non possono comunque essere corrisposte al personale destinatario della disciplina di cui all'art. 64 del CCNL 16 ottobre 2008, il cui trattamento accessorio, per quanto previsto dal medesimo art. 64 CCNL, è posto a carico del bilancio dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Policlinico Paolo Giaccone".
- 4. Il personale titolare di posizioni organizzative (Responsabile di Uffici di *Staff* e Unità Organizzative, Responsabile amministrativo di Polo territoriale, di Dipartimento e/o di Centro di gestione delle Scuole, Vicario RAD, Manager didattico, Responsabile di Polo bibliotecario) assicura, in relazione agli indirizzi formulati dal Responsabile di struttura (Presidente, Direttore o Dirigente e, per le UOB, EP preposti), l'ottimale organizzazione del lavoro delle attività presidiate, nonché la gestione amministrativa di tutto il personale della struttura, per quanto in particolare attiene alla disciplina di riferimento per l'orario di lavoro.
- 4-bis Per quanto attiene alle attività di precipua competenza della dirigenza, i titolari di posizione organizzativa delle strutture decentrate, si rapportano con i Dirigenti competenti per materia.
- 5. La valutazione delle prestazioni e dei risultati sarà effettuata secondo quanto in merito previsto dal Regolamento attuativo del Sistema di valutazione della performance e la quota dell'indennità di responsabilità correlata alla valutazione verrà corrisposta con la prima rata stipendiale utile, dopo la conclusione del processo di valutazione.
- 6. Il personale titolare di incarico per funzione specialistica assicura, in relazione agli indirizzi formulati dal Responsabile di struttura, l'organizzazione del lavoro delle attività presidiate e il coordinamento delle attività degli eventuali collaboratori.
- 7. Il Direttore Generale può, altresì, conferire specifici qualificati incarichi di responsabilità, dandone comunicazione ai soggetti sindacali. Tali incarichi sono retribuiti, anche per periodi inferiori all'annualità, con una indennità accessoria, revocabile, di importo variabile contenuto nei limiti previsti dall'art. 91, comma 4, del CCNL 16 ottobre 2008, tenuto conto della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta, dai compiti affidati e dalle caratteristiche innovative della professionalità richiesta e, comunque coerente con le altre indennità attribuite nel medesimo contesto organizzativo.
- 8. (abrogato)
- 9. (abrogato)
- 10. Eventuali economie realizzate a fine esercizio sul fondo per le indennità di responsabilità confluiscono nel fondo per la produttività individuale, destinato al finanziamento del ciclo della performance.



#### TITOLO IV TRATTAMENTO ACCESSORIO E NORME FINALI

#### **ART. 17**

#### FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO

- 1. L'Amministrazione provvede al finanziamento del trattamento accessorio mediante risorse del proprio bilancio, appositamente destinate dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto al finanziamento della contrattazione integrativa di Ateneo, in dettaglio riportate nelle allegate tabelle che fanno parte integrante del presente CCI.
- 2. Le risorse di cui al comma 1 sono impiegate, prioritariamente, per le finalità di cui al Titolo II del D.Lgs. n°150 del 27 ottobre 2009, tenuto conto della collocazione organizzativa e professionale e della partecipazione dei dipendenti. I compensi derivanti dal fondo per la produttività sono erogati a ciascun dipendente secondo modalità e tempi congrui con quanto in merito previsto dal Regolamento attuativo del Sistema di valutazione.
- 3. Lo stanziamento delle risorse destinate al finanziamento del presente CCI avviene anche mediante strumenti di programmazione pluriennale. A tal fine le somme destinate all'applicazione del CCI, vengono iscritte in apposite e distinte voci del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario e le risorse destinate a ciascun istituto contrattuale vengono ridefinite di anno in anno, con conseguente ricalcolo dei valori unitari.
- 4. Nel periodo intercorrente tra l'inizio di ciascun esercizio finanziario e la data di certificazione dei fondi annualmente destinati al finanziamento della contrattazione integrativa, al personale destinatario del presente CCI può continuare a essere erogato il trattamento accessorio avente carattere ricorrente, nei limiti dell'apposito stanziamento previsto nel bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e salvo successivo conguaglio da operare in relazione all'avvenuta certificazione dei fondi e dell'accordo di contrattazione integrativa che determinerà la ripartizione del fondo tra i diversi istituti contrattuali.

#### **Art. 18**

#### PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E INDIVIDUALE

- 1. Il fondo per la produttività, al netto delle risorse destinate al finanziamento della PEO, del lavoro disagiato e delle indennità di responsabilità, è destinato al finanziamento della produttività INDIVIDUALE e della produttività COLLETTIVA.
- 2. Il fondo per la **produttività individuale** viene destinato al finanziamento del ciclo della performance di cui al Titolo II del D.Lgs. n°150/2009.
  - La quota del fondo teoricamente spettante annualmente a ciascun dipendente è pari al rapporto tra il valore complessivo del fondo medesimo e il punteggio complessivamente assegnato a tutti i dipendenti delle categorie D, C e B (valore unitario), moltiplicato il punteggio attribuito a ciascuno di essi.



La quota annuale effettivamente spettante viene determinata sulla base della percentuale prevista dal Regolamento attuativo del Sistema di valutazione della performance per il punteggio attribuito nella valutazione.

Il fondo viene erogato annualmente a ciascun dipendente con la rata stipendiale successiva al completamento del processo di valutazione. Dopo il primo semestre, in base agli esiti del monitoraggio intermedio della valutazione della performance, potrà essere erogato un acconto, salvo successivo conguaglio.

- 2-bis A decorrere dall'E.F. 2014, l'importo spettante a ciascun dipendente come determinato in applicazione del precedente comma 2, viene ridotto in misura pari al 5% dell'ammontare complessivo delle somme percepite da ciascuno di essi nell'anno di riferimento, a titolo di produttività collettiva, indennità di responsabilità, compensi per lavoro straordinario, prestazioni per lavoro disagiato, compensi per la partecipazione diretta alle attività in convenzione per conto terzi, a titolo di compensi incentivanti ex legge 109/94, compensi per la partecipazione ad attività formative organizzate dall'Ateneo, nonché di ulteriori eventuali compensi percepiti a titolo di trattamento economico non riconducibile a quello fondamentale, con esclusione dei sussidi e parziali rimborsi di cui al successivo art. 21 e del valore nominale dei buoni pasto erogati in sostituzione del servizio di mensa aziendale (il totale del 5% dell'accessorio complessivamente erogato per le motivazioni di cui sopra, va sommato al fondo per la produttività individuale, per ripartirlo tra tutti i dipendenti sottraendo il 5% dell'accessorio percepito individualmente).
- 2-ter Il fondo per la produttività individuale può essere altresì utilizzato, in misura comunque non superiore al 10%, per il finanziamento delle indennità di responsabilità i cui costi non trovano la necessaria copertura nel pertinente fondo.
- 3. Il fondo per la **produttività collettiva** viene destinato al finanziamento del processo di miglioramento dei servizi erogati all'utenza, mediante l'ampliamento dei tempi di erogazione dei servizi medesimi, in relazione alla qualità e quantità del contributo apportato da ogni singolo dipendente.
- 4. La quota del fondo per la produttività collettiva teoricamente spettante annualmente a ciascun dipendente, è pari al rapporto tra il valore complessivo del fondo medesimo e il numero di dipendenti in servizio all'inizio dell'anno di riferimento e deve essere rapportata agli effettivi mesi di servizio. La quota annuale effettivamente spettante viene determinata sulla base della percentuale prevista dal Regolamento attuativo del Sistema di valutazione della performance per il punteggio attribuito nella valutazione.
- 5. Il fondo viene erogato mensilmente a ciascun dipendente sotto forma di acconto, salvo successivo conguaglio in relazione agli esiti del monitoraggio trimestrale della valutazione, disciplinato dall'apposito Regolamento di attuazione del Sistema di valutazione. Eventuali economie realizzate a fine esercizio confluiscono nel fondo per la produttività individuale, destinato al finanziamento del ciclo della performance.



#### Art. 19

#### LAVORO DISAGIATO

- 1. Reperibilità La reperibilità o pronta disponibilità è regolamentata dall'art. 56 del vigente CCNL di comparto e viene riconosciuta esclusivamente se espletata nelle ore o giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro, soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. L'indennità di reperibilità è graduata in relazione alle competenze richieste ed è fissata in misura lorda non superiore a € 7,00 per ogni 12 ore. Per 1 personale del SIA, considerata l'alta qualificazione richiesta per garantire senza soluzione di continuità il funzionamento della rete, dell'*hardware*, nonché di taluni applicativi ritenuti di particolare rilevanza, l'indennità di reperibilità è fissata in € 20,00. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro viene retribuita secondo le vigenti tariffe per il lavoro straordinario, con oneri a carico del fondo per il lavoro straordinario di cui all'art. 7, comma 4, del presente CCI.
- 2. **Turni** Al personale di cui all'art. 5, comma 9, del presente CCI con articolazione dell'orario di lavoro in turni perché addetto alla guida degli autoveicoli del Rettorato, perché addetto alla custodia degli accessi che richiedono, per comprovate esigenze di servizio, un presidio giornaliero significativamente superiore a 9 ore, per il prolungamento dell'orario di apertura delle Biblioteche, o per altre particolari motivate esigenze di articolazione dell'orario di lavoro, compete un'indennità lorda di € 5,00 per ogni giorno di effettiva presenza in servizio rispetto a quelli programmati nel ciclo di turno, compresi gli eventuali riposi correlati al turno medesimo.
- 3. **Prestazioni aggiuntive** per la realizzazione di specifici programmi di incremento della produttività e/o per il miglioramento dei servizi erogati agli utenti in fasce orarie eccedenti il normale orario di lavoro, formalmente autorizzati dal Direttore Generale dopo averne dato informazione preventiva ai soggetti sindacali, i quali possono nel merito chiedere la consultazione, ai dipendenti compete la retribuzione prevista per l'analoga prestazione di lavoro straordinario. Salvo che non sia espressamente previsto dai progetti, la prestazione lavorativa non è considerata utile ai fini della maturazione dei requisiti per la fruizione del servizio sostitutivo di mensa. Rientrano tra le prestazioni aggiuntive anche quelle relative a:
  - partecipazione ai progetti finanziati dalla UE e/o da Amministrazioni, Enti, Consorzi esterni;
  - attività di supporto ai Master universitari;
  - partecipazione a procedure selettive in qualità di commissario o di addetto al servizio di vigilanza;
  - ampliamento dell'orario di apertura delle strutture universitarie, qualora non risulti possibile articolare in turni l'orario di lavoro del personale che vi presta servizio.
- 4. Front office Al personale del Servizio segreterie studenti di norma impegnato nel front-office (ricevimento, informazione, orientamento e assistenza agli studenti), compete una indennità annua lorda di € 1.200. Gli addetti al front-officevengono proposti dal Responsabile del predetto Servizio, anche attraverso cicli alternati che coprono comunque l'intero anno solare, e vengono formalmente incaricati dal Direttore Generale, previa acquisizione della disponibilità dei singoli dipendenti. L'indennità di front-office, corrisposta ai sensi dell'art. 91, commi 1 e 2, del CCNL 16 ottobre 2008, è rapportata ai periodi di incarico. In deroga a quanto previsto dal successivo comma 7, l'indennità di front-office compete in misura non superiore al 50% dell'importo come



sopra determinato anche ai Responsabili delle UOB di interfaccia delle Strutture di raccordo e a quella cui è demandata l'organizzazione del front-office medesimo, nonché, in misura non superiore al 10% del predetto importo, al personale del Servizio segreterie studenti titolare di incarico di responsabilità ex art. 91 CCNL.

- 5. **Rischio** L'indennità di rischio è attribuita per i giorni di effettiva presenza esclusivamente al personale che presta servizio prevalentemente nei luoghi di lavoro per i quali nel documento di valutazione dei rischi sono stati individuati specifici pericoli ricompresi tra quelli per i quali è prevista l'erogazione dell'indennità. L'indennità compete altresì al personale dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati e dell'area dei servizi generali e tecnici, in servizio presso l'Area negoziale e patrimoniale, per i giorni di effettiva presenza nei quali l'attività lavorativa viene svolta presso i cantieri.
- 6. **Indennità di** *Staff* Al personale in servizio presso le strutture di *staff* del Rettorato e della Direzione generale, tenuto a prestare servizio in orari difformi da quelli previsti per le altre strutture dell'Ateneo ed, eventualmente, anche su sei giorni settimanali, compete un'indennità annua lorda di € 1.200.
- 7. Le indennità per lavoro disagiato non sono tra loro cumulabili. Le stesse, ad eccezione dell'indennità di rischio, dei compensi per prestazioni aggiuntive rese al di fuori dell'orario di servizio ordinario, dell'indennità di reperibilità per il personale del SIA e dell'indennità di turno delle biblioteche, non sono di norma cumulabili con le indennità ex art. 91 del CCNL 16 ottobre 2008. Le indennità vengono attribuite ai dipendenti con formale provvedimento del Direttore Generale, su proposta dei Responsabili delle strutture, che provvedono anche alla redazione del correlato piano di impiego del personale, corredato dalla stima dei costi annui presunti.
- 8. Il fondo per la remunerazione del lavoro disagiato è alimentato, se necessario, anche con una quota non superiore al 10% del fondo per la produttività. Eventuali economie confluiscono nel fondo per la produttività individuale, destinato al finanziamento del ciclo della performance.
- 9. Considerata la variabilità del fondo, qualora per l'esercizio successivo a quello durante il quale è stata attribuita l'indennità per lavoro disagiato le risorse non risultassero sufficienti per mantenere invariato il valore delle indennità medesime, lo stesso verrà ricalcolato in rapporto alle effettive disponibilità.

#### **ART. 20**

#### PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA

1. La progressione economica all'interno della categoria è disciplinata dall'art. 79 del vigente CCNL di comparto e dalla rigorosa applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. 150/2009. Le procedure selettive si svolgono secondo quanto previsto dal "Regolamento per la progressione economica e verticale nel sistema di classificazione del personale tecnico e amministrativo dell'Università degli studi di Palermo", approvato dal CdA il 29 dicembre 2005 e sue eventuali successive modifiche e integrazioni.



2. La valutazione dell'indicatore di cui all'art. 82, comma 2 lettera c), del vigente CCNL di comparto è effettuata in relazione al grado di performance conseguita.

#### ART. 21

#### INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE

- 1. L'Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità del proprio bilancio, può assumere iniziative a favore dei lavoratori, anche attraverso il loro contributo, comprese convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria, istituzione di asili nido e sussidi economici.
- 2. Anche le parti sociali e il Comitato unico di garanzia possono proporre analoghe iniziative. In tale ipotesi i soggetti proponenti predisporranno progetti operativi completi, dalle indagini di rilevazione delle esigenze del personale, all'analisi dei costi individuando le eventuali fonti di finanziamento.
- 3. Le modalità e le condizioni di erogazione dei contributi e dei sussidi sono disciplinate dal "Regolamento interventi a favore del personale" vigente nel tempo.

#### **ART. 22**

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

1. (abrogato)

1-bis (abrogato)

1-ter (abrogato)

1-quater (abrogato)

- 1. Dalla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo integrativo, sono disapplicati gli accordi, o le parti di essi, in contrasto con il presente CCI.
- 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCI, si rinvia alle norme di legge e ai CC.CC.NN.L. di comparto vigenti nel tempo.



TABELLA "A"

tipologia fondo	importi al netto degli oneri a carico amministrazione
Produttività individuale	€ 1.142.435,00
Produttività collettiva	€ 1.766.992,00
Indennità di responsabilità	€ 995.258,35
Progressione economica	€ 750.000,00
Totale fondo ex art. 87 CCNL	€ 4.654.685,35
Retribuzione di posizione e risultato categoria EP	€ 1.378.583,65
Lavoro straordinario	€ 525.000,00



TABELLA "B"

tipologia fondo	importi al netto degli oneri a carico amministrazione
Produttività individuale	€ 1.100.000,00
Produttività collettiva	€ 1.670.400,00
Indennità di responsabilità	€ 1.125.000,00
Lavoro disagiato	€ 200.871,55
Progressione economica	€ 500.000,00
Recupero differenziale e RIA cessati 2010, rinviato all'E.F. successivo	€ 91.760,84
Totale fondo ex art. 87 CCNL	€ 4.688.032,39
Retribuzione di posizione e risultato categoria EP	€ 778.366,04
Lavoro straordinario	€ 525.000,00



TABELLA "C"

tipologia fondo	importi al netto degli oneri a carico amministrazione
Produttività individuale	€ 1.100.000,00
Produttività collettiva	€ 1.670.400,00
Indennità di responsabilità	€ 1.125.000,00
Lavoro disagiato	€ 200.871,55
Progressione economica	€ 500.000,00
Totale fondo ex art. 87 CCNL	€ 4.596.271,55
Retribuzione di posizione e risultato categoria EP	€ 839.191,97
Lavoro straordinario	€ 525.000,00



TABELLA "D"

tipologia fondo	importi al netto degli oneri a carico amministrazione
Produttività individuale	€ 1.120.871,40
Produttività collettiva	€ 1.532.856,82
Indennità di responsabilità	€ 952.164,96
Lavoro disagiato	€ 86.690,82
Progressione economica	€ 500.000,00
Totale fondo ex art. 87 CCNL	€ 4.192.584,00
Retribuzione di posizione e risultato categoria EP	€ 820.000,00
Lavoro straordinario	€ 525.000,00



TABELLA "E"

tipologia fondo	importi al netto degli oneri a carico amministrazione
Produttività individuale	€ 688.086
Produttività collettiva	€ 1.552.793
Indennità di responsabilità	€ 935.175
Lavoro disagiato	€ 99.085
Progressione economica	€ 500.000,00
Totale fondo ex art. 87 CCNL	€ 3.775.139
Retribuzione di posizione e risultato categoria EP	€ 830.000
Lavoro straordinario	€ 525.000,00



TABELLA "F"

tipologia fondo	importi al netto degli oneri a carico amministrazione
Produttività individuale	€ 526.530
Produttività collettiva	€ 1.600.000
Indennità di responsabilità	€ 1.050.000
Lavoro disagiato	€ 255.886
Progressione economica	€ 365.000
Totale fondo ex art. 87 CCNL	€ 3.797.416
Retribuzione di posizione e risultato categoria EP	€ 838.000
Lavoro straordinario	€ 525.000